

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

Prot. 46

Torino, 23 Dicembre 2009

**CIRCOLARE AGLI ISCRITTI**

**agli Ordini dei dott. Agronomi e dott. Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta**

OGGETTO: **Entrata in vigore della formazione professionale permanente**

---

Care colleghe e cari colleghi,

il CONAF durante la seduta del consiglio del 20/10/2009 ha deliberato il "**Regolamento della Formazione professionale permanente**" con il quale si stabilisce che la formazione professionale diventa permanente e obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2010.

L'attivazione della formazione permanente è la diretta conseguenza della piena attuazione della legge 3/1976 e s.m.i. "Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", del Codice deontologico adottato dal CONAF il 30/11/2006, della Direttiva 2005/36/ce e della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2008 e del D.lgs. 06/11/2007 n. 206.

Tale deliberazione è il risultato di un anno di intenso confronto con l'assemblea nazionale dei presidenti provinciali, oltre che con i delegati degli ordini provinciali durante il XII congresso nazionale nella sessione di lavoro n. 1 "Percorsi formativi tra Università e Professione" che si è svolto nel mese di luglio 2009 a Reggio Calabria. Il CONAF ha preferito attivare un percorso di formazione permanente e obbligatoria, invece dell'alternativa formativa su base volontaria e di premialità così come richiesta da vari ordini provinciali.

Come posizione di mediazione tra l'obbligo immediato e la volontarietà della formazione, il CONAF ha previsto un triennio (2010-2012) di monitoraggio e di sperimentazione, durante il quale vi sarà la possibilità di apportare correttivi e modificazioni al regolamento stesso a seguito della valutazione dei risultati ottenuti dalla formazione alla data del 31/12/2011.

L'approvazione del regolamento comporta che dal 1° gennaio 2010 la formazione professionale per gli iscritti all'ordine diventi permanente e obbligatoria, secondo i criteri contenuti nel regolamento stesso (allegato 1), di cui si riportano quelli più importanti:

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

<p>ART. 1 - Formazione professionale permanente          comma 1- i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti all'albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale.          comma 2- a tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale permanente disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.</p> <p>ART. 2 – Caratteristiche dell'obbligo          comma 4 – il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata triennale.          comma 5 – l'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.          comma 6 – ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 12 CFP – omissis -, di cui 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.</p> <p>ART. 10 – Esoneri          comma 1 – il consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare anche parzialmente l'iscritto allo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità per un anno; b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia, che determinano l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore.          comma 2 – gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale permanente.</p> <p>ART. 11 – Adempimenti degli iscritti          comma 1 – alla fine di ogni anno ciascun iscritto compila un formulario rilasciato dal consiglio dell'ordine con il quale comunica il percorso formativo seguito nell'anno, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte.          2 – Al termine del triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta.</p> <p>ART. 12 – Inosservanza dell'obbligo formativo          comma 1 – il mancato adempimento dell'obbligo formativo è soggetto a sanzione disciplinare.          comma 2 – la sanzione è commisurata alla gravità della violazione.</p> <p>ART. 13 – Pubblicità dei crediti formativi          comma 1 – il dottore agronomo e dottore forestale può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale permanente in tutte le forme di comunicazione.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le attività e gli eventi formativi sono elencati nell'art. 8 e sono valutati all'art.9 di cui si riporta la tabella:

Attività formative	Crediti attribuiti certificati
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, giornate di studio	1 CFP ogni 8 ore
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici anche all'interno dei dottorati di ricerca	1 CFP ogni 8 ore
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP riunione
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	1 CFP/sessione
Relazioni a congressi, convegni, seminari, corsi postlaurea, master universitari e corsi di aggiornamento	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora
Articoli scientifici o di natura tecnico- professionale pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione	0,25 CFP per almeno 10.000 battute

**FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI  
del Piemonte e della Valle d'Aosta**

di un comitato scientifico-tecnico	
Monografie scientifiche o di natura tecnico professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU

Considerato che dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il triennio di monitoraggio e sperimentazione, la formazione permanente dovrà attivarsi secondo il regolamento stesso e le norme transitorie (art. 17), le quali prevedono che:

- ogni iscritto dovrà dimostrare di aver conseguito almeno 9 CFP (72 ore) in tre anni;
- gli interessati potranno chiedere il riconoscimento di attività pregresse svolte dal 1 gennaio 2009.

Al fine di facilitare l'attuazione di tale percorso formativo la Federazione Piemonte-Valle d'Aosta, in collaborazione con gli ordini provinciali, predisporrà in tempi brevi un programma formativo comune e dei facsimili per attivare il riconoscimento delle attività pregresse svolte nell'anno 2009 e per verificare le esigenze formative di tutti i colleghi, in modo da poter consentire a tutti gli iscritti di raggiungere l'acquisizione di almeno 2 crediti professionali formativi nel corso dell'anno 2010.

L'Ordine Provinciale è a disposizione per qualsiasi tipo di confronto, richiesta, critica e consiglio al fine di poter serenamente e apertamente verificare la fattibilità di attuazione del percorso di formazione professionale permanente, così come previsto dal regolamento approvato dal CONAF.

Contattateci tramite e-mail !